



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-260-2024 DEL 24/07/2024

L'anno 2024, questo giorno ventiquattro (24) del mese di luglio alle ore 10:17 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Roberto Barani.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Assente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHINI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-260-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA R.G. NN: 310/2024, 311/2024. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4036 del 18/07/2024

OGGETTO: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA R.G. NN: 310/2024, 311/2024. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali (RGE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle da ultimo apportate con atto consiliare n. 90 del 19/12/2022;

Osservato in particolare che:

- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 prevede: «*L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio*»;
- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che «*la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Avvocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile del rispettivo settore/servizio di competenza,*

il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»;

- *l'art. 26 del RGE prevede che: «1. Il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, è curato dal dirigente della struttura organizzativa cui l'entrata è assegnata, che ha la rappresentanza in giudizio dell'ente in forza dello Statuto Comunale. Ove designato, il funzionario responsabile del tributo coadiuva e fornisce assistenza tecnica al dirigente. 2. Il dirigente, previa la necessaria autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, si costituisce in giudizio secondo le norme processuali tributarie vigenti. A tal fine, può incaricare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa in materia, professionisti esterni e delegare loro la rappresentanza e/o l'assistenza tecnica. Alternativamente, e ferma restando la rappresentanza giudiziale, può incaricare con provvedimento espresso e motivato, un(a) dipendente dell'ente in possesso delle necessarie competenze, al(la) quale devono essere riconosciuti tutti i poteri del difensore tecnico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546»;*

Preso atto che sono pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma i seguenti procedimenti, promossi nei confronti del Comune di Parma ed allo stesso notificati:

- 1) ricorso **R.G. n. 310/2024** del 28/06/2024 avverso avvisi di accertamento IMU n. 2600/2024 del 30/04/2024 – anno d'imposta 2020, del valore di € 197.432,98; n. 2601/2024 del 30/04/2024 – anno d'imposta 2021, del valore di € 197.432,98; n. 2602/2024 del 30/04/2024 – anno d'imposta 2022, del valore di € 197.432,98; n. 2603/2024 del 30/04/2024 – anno d'imposta 2023, del valore di € 197.432,98;
- 2) ricorso **R.G. n. 311/2024** del 28/06/2024 avverso avviso di accertamento IMU n. 1675/2024 del 29/04/2024 – anno d'imposta 2019, del valore di € 197.432,98;

Precisato che:

- i valori delle controversie sopra indicati sono stati quantificati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.546/1992, e necessitano di autonoma e specifica autorizzazione, eccedendo il limite fissato dalla propria deliberazione n. GC-220-2024 del 19/06/2024;
- l'eventuale soccombenza, ferma restando la facoltà di ricorrere ai successivi gradi di giudizio, comporterebbe la riduzione del credito tributario nei confronti della controparte in forza dell'annullamento degli avvisi di pagamento impugnati, nel valore di cui al punto precedente;

Viste le norme vigenti nel tempo in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e, in particolare:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo del tributo denominato IMU e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto in via sperimentale l'applicazione dell'IMU a decorrere dal 01/01/2012;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituiva componente patrimoniale;
- i regolamenti comunali vigenti nel tempo, recanti la disciplina applicativa dell'ICI e dell'IMU;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, anche relativa all'IMU, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva;
- i regolamenti comunali vigenti nel tempo, recanti la disciplina applicativa dell'IMU;

Visti inoltre:

- l'art. 1, commi 160 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplinano l'attività di controllo, accertamento e recupero delle entrate tributarie proprie da parte degli enti locali;
- l'art. 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che reca la disciplina per il potenziamento della riscossione delle entrate degli enti locali;
- il Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute alla pubblica amministrazione;
- il DD.Lgss. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di potere sanzionatorio e disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie;

Preso atto che, sulla base delle valutazioni della S.O. Tributi ed Entrate e del quadro normativo sopra richiamato, emerge l'infondatezza delle tesi di controparte come esposte negli atti introduttivi dei procedimenti, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;

Evidenziato inoltre che trattasi di contenzioso su materia già trattata per le precedenti annualità di imposta, per il quale i giudici tributari, in vari gradi di giudizio, hanno finora sempre accolto le tesi difensive dell'Ente, respingendo i ricorsi del contribuente;

Ritenuto opportuno che il Comune di Parma, in quanto chiamato espressamente in causa dalla ricorrente, si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni di ente impositore;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSMG/2022/54 - PG 0242254.I del 15/12/2022, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di prendere atto** dei ricorsi pendenti innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, promossi nei confronti del Comune di Parma, di seguito elencati e meglio dettagliati in premessa:
 - 1) **R.G. n. 310/2024** (IMU 2020-2023);
 - 2) **R.G. n. 311/2024** (IMU 2019);
2. **di autorizzare** la resistenza nei suddetti procedimenti mediante costituzione in giudizio del Comune di Parma, nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
3. **di prendere atto** che il dirigente ha facoltà di rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive, di farsi sostituire o assistere in giudizio, di conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;
4. **di dare atto** che:

- il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente competente, dott. Andrea Minari, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio nei termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2024-260 DEL 24/07/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Barani

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: